



APPENDICE AL REGOLAMENTO AZIENDALE

SISTEMA DEI POTERI DELEGATI E TARIFFARIO

Documento emendato-implementato agli Artt. 6 e 6bis in data 14.09.2018
dal C.d.A. che ne ha disposto l'immediata decorrenza ed esecutività.

(seguirà successiva ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci)

Incipit: Il presente documento si relaziona alla pregressa adozione da parte del C.d.A. della classificazione delle imprese socie attraverso un **rating interno che classifica** le medesime **sulla base del merito creditizio**, al momento della richiesta di finanziamento o del rinnovo di una linea di credito in essere, in 10 distinte classi di merito derivanti dall'analisi qualitativa e quantitativa dell'impresa.

Nota a verbale: Gli Amministratori - sulla base dei riscontri derivanti dall'utilizzo del rating in essere e delle indicazioni in tal senso da parte della Direzione Generale e del Direttore Crediti, nonché alla luce degli esiti positivi degli Accertamenti Ispettivi effettuati da Banca d'Italia nel periodo ottobre-dicembre 2013 – confermano, anche alla luce delle migliorie fin qui introdotte su indicazione del C.d.A., una **valutazione congrua ed affidabile del modello in uso** senza necessità di emendare/adottare ulteriori criteri di valutazione (parametri).

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente documento – parte integrante, quale appendice, del vigente Regolamento aziendale definito secondo gli art. 21 e 46 dello Statuto – disciplina il **sistema dei poteri delegati e il tariffario**.

Nell'ambito dei rapporti sociali è fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo scrupolosamente osservare.

Art. 2 - Importo Azioni sociali e Ammissione a Socio

Ciascuna azione è determinata dallo Statuto Sociale nell'importo di **Euro 51,60=** (euro cinquantuno/60).

Possono aderire a CONFIDARE S.C.p.A. le Imprese Artigiane e tutte le Piccole e Medie Imprese secondo i parametri di identificazione determinati in sede CEE (fino a 250 dipendenti, fatturato netto non superiore a 50 milioni di euro, totale di bilancio non eccedente i 43 milioni di euro, ecc.), nonché quanti altri rispondano al disposto statutario.

L'**ammissione dei Soci** – prerogativa esclusiva del C.d.A. che delibera in merito - è fatta a mezzo domanda scritta degli interessati i quali sono obbligati al preventivo versamento di una tassa di ammissione, determinata in Euro 198,40 (centonovantotto/40) ed al versamento di almeno una azione di Euro 51,60= (euro cinquantuno/60) per un importo complessivo (tassa di ammissione + azioni sociali) pari ad **Euro 250,00** (duecentocinquanta/00).

N.B.: L'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2018 ha deliberato il **versamento di un contributo straordinario una tantum** pari ad Euro 50,00: tale contributo deve essere obbligatoriamente versato da parte di ciascun Socio e da parte di tutte le imprese che diventeranno socie di Confidare entro il 30 giugno 2019. Il versamento può essere effettuato contestualmente all'istruttoria (per coloro che sono già soci) o alla domanda di ammissione a socio per tutti gli altri, con rilascio di ricevuta utilizzando la dicitura "contributo straordinario una tantum".

Art. 3 - Importo garanzie concedibili e deleghe deliberative

L'importo massimo delle garanzie concedibili a ciascun socio ammonta - di norma, salvo specifica e motivata decisione del C.d.A. - a **Euro 900.000,00** (novecentomila/00) e dunque il limite delle operazioni bancarie (nell'ipotesi di garanzia pari al 50%) è fissato in Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) restituibili in un periodo massimo determinato nel limite di quanto previsto da ciascuna convenzione in essere con gli istituti di credito e le società di leasing convenzionati/e. Conseguentemente, i Soci con finanziamenti in corso, potranno richiedere una integrazione massima fino al raggiungimento di tale plafond.

Entro il limite sopraindicato, l'**importo massimo delle garanzie concedibili a ciascun socio** - salvo specifica e motivata decisione del C.d.A. - per credito di esercizio, liquidità e/o finanziamenti a breve termine ammonta, di norma - a Euro 600.000,00 (seicentomila/00) e dunque il limite delle operazioni bancarie (nell'ipotesi di garanzia pari al 50%) è fissato in Euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00) determinato, comunque, nel limite di quanto previsto da ciascuna convenzione vigente.

Il C.d.A. delega ed autorizza - sulla base del rating interno definito ed assunto dal C.d.A. medesimo - il rilascio di garanzie e di concessione dei finanziamenti nei limiti di rischio e/o importo da parte del Comitato Tecnico Credito e del Direttore Generale, definito come segue:

- fino alle soglie di garanzia di seguito dettagliate, al Direttore Generale. Come previsto dallo Statuto, il Direttore Generale può delegare - e, di norma, fatta salva sua diversa disposizione, delega - le deliberazioni di propria competenza al Direttore Crediti ed alla Resp. Area Fidi, cui comunque non compete la sottoscrizione della relativa delibera fidejussoria regolata secondo quanto dettagliato nell'art. 31 dello Statuto. Altresì, il Direttore Generale - cui vanno preventivamente sottoposte eventuali criticità in ordine a pratiche di competenza direzionale - può svolgere autonomamente controlli a campione in merito a tutta la materia e svolgere ogni verifica e/o intervento circa il

corretto computo del merito creditizio, modificando o annullando con specifico disposto direzionale le deleghe concesse.

Le soglie di garanzia di competenza Direzionale (comprendenti ogni eventuale residuo e/o affidamento già deliberato in precedenza a favore dell'impresa socia richiedente) risultano essere così definite:

- a) fino a Euro 70.000 (settantamila) di garanzia per le imprese socie aventi rating interno compreso tra 1 e 4
- b) fino a Euro 50.000 (cinquantamila) di garanzia per le imprese socie aventi rating interno compreso tra 5 e 8
- c) nessun potere deliberativo per le imprese socie aventi rating interno 9 e/o 10

Nota a verbale: il Direttore Generale – nello specificare che, fin dall'aprile 2014, non è conferita alcuna sub delega operativa ai Capi Area territoriali circa il processo di delibera – dettaglia che viene confermata pro tempore, nei limiti del successivo capoverso, al Direttore Crediti ed alla Responsabile Area Fidi specifica delega ad personam, con parere positivo del C.d.A. Il Direttore Crediti deve comunicare per iscritto alla Direzione Generale ed al Presidente la suddivisione di norma applicata tra il Direttore Crediti e la Responsabile Area Fidi nell'esame delle pratiche di competenza delegata.

• Le soglie di garanzia di competenza del Comitato Tecnico Credito (comprendenti ogni eventuale residuo e/o affidamento già deliberato in precedenza a favore dell'impresa socia richiedente) risultano essere così definite:

1. oltre Euro 70.000 (settantamila) e fino a Euro 500.000 (cinquecentomila) di garanzia per le imprese socie aventi rating interno compreso tra 1 e 4
 2. oltre Euro 50.000 (cinquantamila) e fino a Euro 350.000 (trecentocinquantamila) di garanzia per le imprese socie aventi rating interno compreso tra 5 e 8
 3. fino a Euro 150.000 (centocinquantamila) di garanzia per le imprese socie aventi rating interno 9 e/o 10
- Restano dunque di competenza esclusiva del C.d.A. le richieste di garanzia di seguito definite:
- A. oltre Euro 500.000 (cinquecentomila) di garanzia per le imprese socie aventi rating interno compreso tra 1 e 4
 - B. oltre Euro 350.000 (trecentocinquantamila) di garanzia per le imprese socie aventi rating interno compreso tra 5 e 8
 - C. oltre Euro 150.000 (centocinquantamila) per le imprese socie aventi rating interno 9 e/o 10

Si conferma altresì – secondo quanto già deliberato dal C.d.A. – che, di norma:

- a) per le garanzie di entità fino ad Euro 40.000 (quarantamila) non si vincola la decisione dell'Organo deliberante a eventuale riassicurazione e/o controgaranzia;
- b) per le garanzie di entità oltre Euro 40.000 (quarantamila) e fino ad Euro 120.000 (centoventimila) è necessaria almeno una riassicurazione e/o controgaranzia;
- c) per le garanzie di entità superiore a Euro 120.000 (centoventimila) si richiede controgaranzia.

Eventuali deroghe sono di competenza esclusiva, rispettivamente, del C.T.C. e del C.d.A.

Art. 4 - Assemblee Separate Locali: Nomina Delegati

Sulla base del numero e della collocazione geografica dei Soci aderenti al Confidi, le Assemblee separate locali hanno luogo presso ciascuna delle Aree Territoriali di seguito dettagliate ed eleggono un **numero di delegati** in ragione di due delegati per ogni area territoriale, più un ulteriore delegato ogni 2.500 soci o suo multiplo, secondo quanto risultante nel libro dei Soci che è unico ed unitario e idealmente ripartito in sezioni territoriali.

La **tabella dei Comuni, delle Province e delle Regioni** dei Soci partecipanti a ciascuna Assemblea Territoriale è così determinata:

- l'AREA PIEMONTE OVEST comprende i Soci della città e della provincia di Torino, nonché della regione Valle d'Aosta
- l'AREA PIEMONTE EST comprende i Soci delle province di Novara, Alessandria, Vercelli, Biella e Vercelli
- l'AREA PIEMONTE SUD OVEST e LIGURIA comprende sia i Soci delle province di Asti e Cuneo, sia quelli della regione Liguria
- l'AREA LOMBARDIA comprende i Soci della Regione Lombardia
- l'AREA NAZIONALE comprende i Soci dell'Area Territoriale LAZIO e CAMPANIA, nonché tutti i Soci non compresi nelle prime quattro Aree

Ai sensi dell'art. 2540 del Codice Civile, viene assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze eventualmente espresse nelle Assemblee separate.

L'art. 29 dello Statuto sociale determina il numero di componenti effettivi il C.d.A., a norma dell'art. 2542 Cod. Civ. e specifica come "La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche: i restanti componenti potranno essere scelti anche tra esperti nel settore finanziario, giuridico, di politiche commerciali e/o aziendali." Inoltre, specifica la rappresentanza di ciascuna Area Territoriale, etc.

In caso di surroghe a seguito di dimissioni tra gli attuali Amministratori, le conseguenti cooptazioni saranno determinate dal C.d.A. (quindi sottoposte a ratifica alla prima Assemblea utile) e dovranno essere conformi al disposto statutario.

Si evidenzia fin d'ora che alla scadenza del presente mandato amministrativo (marzo-aprile 2021) il Consiglio di Amministrazione sarà composto complessivamente – in luogo di 13 unità sulla base dell'art. 50 dello Statuto (norma transitoria) - da non oltre 12 Amministratori, secondo il disposto statutario.

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione

La **gestione della società** spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali provvedono altresì agli atti connessi al profilo organizzativo della società e alle politiche del rischio assunte in qualità di intermediario finanziario.

Inoltre, un membro del C.d.A. è nominato quale **Link Auditor**, in rapporto con l'Area Rischi e Controlli ed in specie con il Risk Manager nominato dal C.d.A.

Art. 6 - Rapporti con Associazioni di categoria (Confartigianato e Cna)

CONFIDARE S.C.p.A. è un Confidi pienamente autonomo, sia sul versante strategico, sia nella determinazione della governance, sia nell'espletamento di ogni attività creditizia e secondaria ed è aderente alla Federazione Unitaria nazionale Fedart-Fidi.

Sulla base della collaudata metodologia secondo cui a livello territoriale in alcune realtà alcune Associazioni (Confartigianato e CNA) collaborano con le Filiali del Confidi nell'assolvere il compito di assicurare la **miglior assistenza in materia creditizia** ai propri Associati, **in ossequio ai disposti del T.U.B. per l'attività svolta in deroga da parte delle associazioni**, e sulla base della necessità di coadiuvare l'operatività dei referenti credito della Associazione svolgenti la funzione di mero "segnalatore pratiche e raccogliitore di documentazione" per il Confidi, si confermano i Patti Parasociali - applicabili anche ad altra/e Associazione/i di categoria convenzionate – così come definiti di seguito:

a) Nel caso in cui singole Associazioni Territoriali di Confartigianato o CNA (e/o loro società di servizi alle imprese dalle stesse indicate) mettano effettivamente a disposizione del personale del Confidi – su richiesta del medesimo e sulla base di specifici accordi pro tempore - proprie sedi/uffici, è riconosciuta annualmente una somma, comprensiva di iva, fino a Euro 2.000,00 (duemila/00) quale contributo massimale omnicomprensivo annuale volto al rimborso spese forfettario derivante dall'utilizzo da parte del Confidi: tale norma è applicabile esclusivamente nelle province ove il Confidi non è presente con propri autonomi uffici, oppure a seguito di specifico contratto di comodato.

b) In alcune province, sulla base di rapporto convenzionato (i nuovi rapporti vanno stipulati attraverso semplice scambio di mail tra le parti, in cui l'Associazione accetta quanto indicato nel presente articolo), operano collaboratori di **Associazioni territoriali** definiti **Referenti Credito che devono essere individuati dalla rispettiva Associazione nel pieno rispetto dei vigenti disposti del Testo Unico Bancario**.

Infatti, il personale associativo e/o delle società dei servizi dell'Associazione – che opera in rapporto con le filiali territoriali e/o punti credito del Confidi - deve (secondo gli specifici disposti del T.U.B.) risultare conforme al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche: tali soggetti fungono da segnalatori e raccoglitori (senza peraltro, nel caso di Confidare, svolgere alcuna specifica attività di istruttoria e/o di altra natura creditizia in nome e per conto del Confidi) delle pratiche di affidamento e finanziamento garantite dal Confidi e/o di credito diretto (e fidejussioni dirette) erogate dal Confidi.

Ad ogni segnalazione per finanziamenti garantiti e/o per pratiche di credito diretto (e fidejussioni), con eventuale raccolta documenti da parte del personale associativo, viene riconosciuta – a seguito dell'effettiva erogazione - alla Associazione territoriale di competenza, quale **commissione di segnalazione** (da effettuare attraverso specifica modulistica), una somma relazionata all'ammontare del finanziamento garantito così definita:

- Euro 150,00 (finanziamenti fino a Euro 20.000,00),
- Euro 300,00 (finanziamenti da Euro 20.000,01 a Euro 50.000,00),
- Euro 500,00 (finanziamenti oltre Euro 50.000,01).

Nessun corrispettivo alla Associazione è previsto per la segnalazione relativa alla iscrizione Soci (di competenza univoca ed esclusiva del Confidi), così come per segnalazioni di altra natura (leggi speciali), né per la consegna di documentazione fiscale (di Soci che abbiano i servizi contabili c.o società dei servizi della Associazione) da allegare alle pratiche di finanziamento.

c) Tutti i corrispettivi dettagliati ai punti a) e b) sono liquidati dal Confidi a ciascuna Associazione di competenza sulla base di rendicontazione annuale o – se richiesto - semestrale che sarà effettuata a cura di ciascuna Area Territoriale del Confidi, verificata dalla Amministrazione del Confidi. Se il versamento sarà come di norma annuale, esso avverrà entro il mese di febbraio di ciascun anno solare, a seguito della relativa fatturazione, inviata al Confidi da parte di ciascuna Associazione o società di servizi dell'Associazione: conseguentemente all'applicazione dell'iva, le spetanze risultanti dalla rendicontazione annuale dovranno obbligatoriamente essere sempre scorporate dell'iva medesima.

Inoltre, è in essere un'ulteriore, specifica **convenzione** (anche a questo proposito i nuovi rapporti vanno stipulati attraverso semplice scambio di mail tra le parti, in cui l'Associazione accetta quanto indicato nel presente articolo), che ha istituito una "**Tessera associativa di ingresso, al costo di Euro 55,00**" riservata ai nuovi Soci Confartigianato e/o CNA (imprese artigiane e qualsivoglia piccola media impresa) che manifestino la volontà di aderire all'Associazione. A tal proposito CONFIDARE S.C.p.A. svolge un mero **servizio di incasso per conto terzi senza applicazione di alcuna commissione** a fronte della natura istituzionale e non commerciale del servizio. Entro il giorno 5 del mese successivo al trimestre di riferimento, il Confidi verserà **trimestralmente** per intero **le quote associative incassate in nome e per conto della rispettiva Associazione**, secondo le modalità definite tra le parti.

Art. 6 bis - Rapporti con Società di Mediazione Creditizia, Agenti in attività finanziaria e segnalatori

Per quanto attiene ai rapporti con le **SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA ISCRITTE ALL'O.A.M.**, alla data di approvazione del presente documento risultano convenzionati, attraverso la stipula di specifiche scritture/contratti redatte secondo la normativa del T.U.B., i rapporti con Società tutte idonee ad ottemperare alla normativa in essere.

Il Direttore Generale, attraverso il Direttore Crediti e previa intesa con il Presidente cui compete la sottoscrizione delle rispettive scritture, può avviare nuove collaborazioni (contrattualizzando in forma simile a quelle in essere) anche con altre Società di Mediazione Creditizia iscritte all'O.A.M. operanti su tutto il territorio nazionale, senza eccezione. Al Direttore Crediti comunque compete il monitoraggio dell'attività svolta dalle Società convenzionate.

In relazione ai rapporti con **AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA, ISCRITTI ALL'O.A.M.**, il Direttore Generale, attraverso il Direttore Commerciale e previa intesa con il Presidente cui compete la sottoscrizione delle rispettive scritture, può avviare nuove collaborazioni (contrattualizzandole nei limiti di quanto definito nella presente Appendice e/o a seguito di ulteriori specifici disposti del C.d.A.). Al Direttore Commerciale comunque compete il costante monitoraggio dell'attività svolta dagli Agenti.

Relativamente ai rapporti con altri **segnalatori (obbligatoriamente iscritti all'O.A.M.)**, gli stessi sono regolati da specifica scrittura avente valenza di rapporto di segnalazione, cui è comunque inibita qualsivoglia attività che vada oltre la mera segnalazione. Le scritture di mera segnalazione, in caso di erogazione della pratica segnalata, possono prevedere un corrispettivo variabile (da 100 fino ad un massimale di 500 euro a pratica) a favore del segnalatore.

Nota a verbale: il Direttore Generale conferma il conferimento di esplicito mandato al Direttore Amministrativo di provvedere - in sinergia con il Risk Manager ed il Direttore Crediti - alla verifica puntuale e periodica, almeno annuale, di tutte le scritture in

essere ed in divenire - sia con società di mediazione creditizia, sia con agenti in attività finanziaria, sia con meri segnalatori, sia con le Associazioni convenzionate - sul piano della piena congruità e conformità alle vigenti norme di legge.

Art. 7 - DISPOSIZIONI OPERATIVE

7a) FINANZIAMENTI GARANTITI

Premesso che ciascun Socio versa direttamente agli uffici del Confidi esclusivamente quanto disposto all'art. 2 del presente documento "Importo Azioni sociali e Ammissione a Socio" e/o quanto previsto di seguito nel caso di richiesta di istruttoria e/o trasferimento di garanzia (e/o di contributo una tantum di Euro 50,00 fino a giugno 2019), ed evidenziato come la determinazione del pricing delle garanzie debba sempre essere coerente con le indicazioni del Piano Strategico aziendale vigente e quindi che le tariffe applicate debbano essere adeguate ed idonee alla copertura dei previsti costi aziendali, preso atto delle norme regolamentari fin qui esposte, si definisce pro tempore quanto segue:

AZIONI INTEGRATIVE rapportate al finanziamento richiesto

Il rapporto azioni/finanziamento richiesto viene calcolato sulla base del credito richiesto (il numero di azioni da versare - ciascuna del valore nominale di Euro 51,60= - è comunque aggiuntivo alla azione di iscrizione) in relazione a ciascuna singola richiesta di finanziamento avente garanzia del Confidi al 50%, come di seguito dettagliato:

Numero di azioni integrative - cadauna avente valore pari a Euro 51,60 (euro cinquantuno/60) - per un corrispettivo equivalente al **2,00%** (**) della somma erogata nel caso in cui il finanziamento sia finalizzato ad investimento con durata superiore ai 18 mesi, oppure equivalente al **3,00%** (**) in caso di finanziamento a breve e/o di finanziamento a medio-lungo termine finalizzato a liquidità o credito di esercizio.

Nel caso in cui venisse **richiesta e/o rilasciata una percentuale di garanzia diversa dal 50% rispetto all'ammontare del finanziamento**, il calcolo delle azioni integrative deve essere effettuato su un importo pari al doppio della garanzia prestata. **Limitatamente ai casi di garanzie rilasciate con Controgaranzia del Fondo Centrale**, tale computo sarà effettuato come sopra, ma nei casi in cui la nostra garanzia eccede il 50%, il calcolo deve essere effettuato sull'importo del finanziamento/affidamento (in luogo di un importo pari al doppio della garanzia rilasciata).

(**) Il numero di azioni come sopra determinato - che comunque deve sempre risultare **non inferiore a n.° 5 azioni** complessive in possesso del Socio - è sempre computato alla unità di azione più prossima con "arrotondamento per difetto e/o per eccesso: per eccesso (all'unità di azione superiore - avente valore nominale pari a euro 51,60 - se il differenziale è > 0,50) oppure per difetto (all'unità di azione inferiore - avente valore nominale pari a euro 51,60 - se il differenziale è < oppure = a 0,50)".

Inoltre: **a)** Per le imprese che rinnovano linee di finanziamento già in essere, qualora detenessero un numero di azioni inferiore a quanto stabilito nel vigente regolamento, dovrà comunque essere richiesto ed effettuato il versamento della relativa differenza di azioni; **b)** Le azioni integrative sono trattenute, a mezzo istituto di credito convenzionato, all'atto della erogazione del finanziamento.

N.B.: Al fine di mitigare la rischiosità su alcune pratiche di finanziamento e di garantire una adeguata tenuta patrimoniale complessiva aziendale, è data **facoltà** agli organi preposti all'esame delle richieste da parte del Socio ed alla delibera delle stesse (con successiva ratifica da parte del C.d.A. quando si tratti della Direzione Generale e/o del Comitato Tecnico Credito) **di richiedere ed accettare** il versamento da parte del Socio di un eventuale **surplus azionario in relazione al rischio della singola pratica**. Tale eventuale surplus (che può essere proposto anche dall'istruttore della pratica) è comunque limitato a un massimale aggiuntivo in nessun caso eccedente il 4,00 % calcolato sull'ammontare del finanziamento.

COSTO ISTRUTTORIA pratica con assistenza finanziaria / Diritti di Segreteria

I Costi relativi alla istruttoria pratica di garanzia / Diritti di Segreteria dovranno essere trattenuti - a mezzo istituto di credito convenzionato - all'atto della erogazione del finanziamento, a ciascuna ditta socia che presenta richiesta di intervento con garanzia della Cooperativa.

Ad essa si aggiunge la somma di **Euro 125,00 (*)** da versarsi al Confidi da parte del Socio antecedentemente alla istruttoria informatica della pratica, dunque nella fase di raccolta documentazione. Tale somma, di norma, non sarà rimborsata neppure nel caso di diniego o riduzione dell'importo garantito da parte degli Organi deliberanti del Confidi. Tale corrispettivo, nel suo insieme per ciascuna istruttoria, a carico delle imprese socie quale "**costo istruttoria pratica di garanzia con assistenza finanziaria /diritti di segreteria**" ammonta a:

Euro 125,00 (*) + tanto per i **Crediti a Breve** (compresi periodi di prefinanziamento su finanziamenti a medio-lungo termine o leggi speciali), quanto per i **Finanziamenti a medio lungo termine** una somma definita in misura pari all'**1,35%** una tantum calcolata **sull'ammontare dell'affidamento e/o sul doppio della garanzia prestata nel caso di garanzia diversa dal 50%**. Si precisa che tale una tantum prevede comunque un minimale definito in Euro 160,00.

Sia per i Crediti a breve, sia per quelli a medio lungo termine si aggiunge un costo omnicomprensivo per il "**servizio visure**" (e/o similare) e **spese postali**" pari a **Euro 45,00** da applicare a ciascuna singola richiesta di garanzia, comprendente anche l'eventuale servizio per certificato camerale.

A seguito dell'utilizzo della procedura "**PICO – Procedura integrata Consulenza**", sarà possibile redigere, per ciascuna impresa, una brochure contenente le informazioni ad essa relative, residenti sul gestionale, scelte dal Confidi, accompagnata da una relazione finale suddivisa in capitoli. Per tale attività di assistenza - comprendente la consegna/invio della **brochure** - è previsto un costo aggiuntivo di istruttoria determinato in un minimale pari a **Euro 60,00 (iva inclusa)** ed un massimale fino a **Euro 250,00 (iva inclusa)**, a carico dell'Impresa socia.

NOTA ESPLICATIVA: per quanto attiene, e limitatamente, a:

a) la somma di **125,00 (*)** è da versarsi al Confidi da parte del Socio antecedentemente alla istruttoria informatica della pratica, dunque nella fase di raccolta documentazione.

b) il costo per "servizio Ribes (e/o similare) e spese postali" pari **Euro 45,00** deve intendersi applicato - quando trattasi di domande contestuali all'esame del medesimo Organo deliberante - una sola volta per Socio, indipendentemente dal numero di linee di credito su cui è richiesta la nostra garanzia.

(*) Le imprese artigiane e le piccole medie imprese, associate a Confartigianato e/o CNA per l'anno in corso al momento della istruttoria vedono tale anticipo del diritto di segreteria - da versarsi al Confidi da parte del Socio antecedentemente alla istruttoria informatica della pratica - ridotto ad Euro 70,00.

✓ Per le operazioni che prevedano una o più visite da parte di personale del Confidi presso la sede del socio, oltre ai diritti di segreteria sopra indicati, dovrà essere obbligatoriamente aggiunta una ulteriore **somma a titolo di "rimborso spese"** per un importo definito da Euro 60,00 fino a Euro 200,00 a pratica, al fine dell'espletamento della istruttoria, del ritiro di documenti, ecc... Tale somma dovrà essere corrisposta al Confidi nella fase di raccolta documentale.

✓ Eventuali "costi vivi" (ad esempio per visure ipocatastali, etc.), sostenuti dal Confidi per la istruttoria di pratiche di finanziamento, saranno addebitate al socio quale rimborso, in aggiunta ai costi attivazione garanzia sopraindicati.

✓ Viene offerta consulenza (assistenza finanziaria) a titolo gratuito per l'acquisto o leasing di macchinari, immobili ecc. soltanto allorché tale consulenza venga effettuata sulla base di specifiche convenzioni e/o in diretto rapporto con l'Associazione sulla base delle Convenzioni in essere.

TRASFERIMENTO DI GARANZIA

In caso di trasferimento di garanzia in essere - con relative azioni - da una ditta all'altra a seguito di trasformazione, donazione, ecc. - comunque soggetta alla valutazione degli organi del Confidi - la nuova ditta, oltre alla nuova iscrizione al Confidi, deve versare - in forma diretta al Confidi medesimo - un diritto di segreteria una tantum pari ad **euro 300,00 (trecento/00)** per ciascuna linea di credito garantita, sia che il trasferimento avvenga con "conferimento di debiti e crediti" oppure attraverso trasformazione di altra natura per cui sia richiesta l'istruttoria completa.

COMMISSIONE DI GARANZIA

rapportata a gestione e monitoraggio, importo, durata e rischiosità della garanzia

La commissione di garanzia rapportata alla gestione e monitoraggio, all'importo, alla durata ed alla rischiosità della garanzia ottenuta deve essere interamente versata in un'unica soluzione - unitamente al saldo Azioni integrative e Costo istruttoria pratica - all'atto della erogazione del finanziamento, a mezzo specifico addebito a carico del Socio fruitore della garanzia della Cooperativa, effettuato dall'istituto di credito convenzionato con accredito al Confidi.

Tale commissione di garanzia è determinata come di seguito indicato e **si compone di due distinti elementi:**

A) Contributo una tantum a fondo perduto volto ad implementare il Fondo Rischi

Il contributo una tantum a fondo perduto volto ad implementare il Fondo Rischi - istituito dal C.d.A. nel maggio 2013 sulla base delle accresciute sofferenze e successivamente rimodulato nel 2014 come da precedenti deliberazioni consiliari - rientra, per intero e direttamente in forma univoca ed immediata, nel **Fondo Rischi del Confidi** ed è destinato alla copertura del rischio di tutte le operazioni garantite dal Confidi.

Esso è determinato come di seguito dettagliato:

- per i **Finanziamenti/affidamenti aventi durata fino a 12 mesi** il "Contributo una tantum a fondo perduto volto ad implementare il Fondo Rischi" risulta pari all'**1,15%** con **riduzione del:**
 - = **10%** in caso di riassicurazione: commissione pari a **1,04%**
 - = **80%** in caso di fruizione controgaranzia all'80% del FONDO CENTRALE DI GARANZIA: commissione pari a **0,23%** (**N.B.:** qualora la controgaranzia del Fondo fosse diversa dall'80%, la riduzione sarà calcolata in misura eguale alla percentuale di controgaranzia applicata dal Fondo)
- per i **Finanziamenti/affidamenti aventi durata da 12 mesi (+ un giorno) fino a 24 mesi** il "Contributo una tantum a fondo perduto volto ad implementare il Fondo Rischi" risulta pari all'**1,95%** con **riduzione del:**
 - = **10%** in caso di riassicurazione: commissione pari a **1,76%**
 - = **80%** in caso di fruizione controgaranzia all'80% del FONDO CENTRALE DI GARANZIA: commissione pari a **0,39%** (**N.B.:** qualora la controgaranzia del Fondo fosse diversa dall'80%, la riduzione sarà calcolata in misura eguale alla percentuale di controgaranzia applicata dal Fondo)
- per i **Finanziamenti/affidamenti aventi durata oltre 24 mesi** il "Contributo una tantum a fondo perduto volto ad implementare il Fondo Rischi" risulta pari al **2,75%** con **riduzione del:**
 - = **10%** in caso di riassicurazione: commissione pari a **2,48%**
 - = **80%** in caso di fruizione controgaranzia all'80% del FONDO CENTRALE DI GARANZIA: commissione pari a **0,55%** (**N.B.:** qualora la controgaranzia del Fondo fosse diversa dall'80%, la riduzione sarà calcolata in misura eguale alla percentuale di controgaranzia applicata dal Fondo)

B) Commissione una tantum a titolo di commissione di gestione rischio e monitoraggio, rapportata alla durata ed all'importo della garanzia prestata, come di seguito dettagliata:

Sia per i **Crediti a Breve** (compresi periodi di prefinanziamento su finanziamenti a medio-lungo termine o leggi speciali), sia per i **Finanziamenti a medio lungo termine con durata fino a 84 mesi** tale commissione è così definita:

- in misura pari allo **0,50%** annuo calcolato sull'ammontare dell'affidamento per imprese socie con rating interno 1/2
- in misura pari allo **0,66%** annuo calcolato sull'ammontare dell'affidamento per imprese socie con rating interno 3/4
- in misura pari allo **0,82%** annuo calcolato sull'ammontare dell'affidamento per imprese socie con rating interno 5/6
- in misura pari allo **0,98%** annuo calcolato sull'ammontare dell'affidamento per imprese socie con rating interno 7/8
- in misura pari allo **1,12%** annuo calcolato sull'ammontare dell'affidamento per imprese socie con rating interno 9/10

Si ricorda che, in caso di linee di affidamento a breve, le stesse devono avere la durata a scadenza fissa e, laddove fossero presenti ancora linee a revoca, queste dovranno essere trasformate immediatamente in linee a scadenza fissa.

In caso di affidamento a breve o prefinanziamento di **durata diversa dai 12 mesi** (inferiore a 12 e fino a 18 mesi meno un giorno), la commissione di garanzia deve essere rapportata ai mesi di utilizzo, fatto salvo - in caso di periodi inferiori

ai sei mesi - un minimale calcolato su sei mensilità.

- **Per i finanziamenti eccedenti gli 84 mesi, oltre 7° anno**, viene applicata una commissione aggiuntiva pari allo **0,30%** annuo (o frazione di anno) indipendentemente dalla classe di rating interno cui appartiene l'impresa socia.

Nel caso in cui venisse **richiesta e/o rilasciata una percentuale di garanzia diversa dal 50% rispetto all'ammontare del finanziamento, il calcolo della commissione di garanzia deve essere effettuato - sulla base della specifica classe di rating interno - su un importo pari al doppio della garanzia prestata**. Inoltre:

- a) A fronte di rapporti derivanti da **convenzione con Fondi Europei (COSME)** viene applicato quanto determinato dalla normativa europea e comunque quanto previsto in caso di riassicurazione.
- b) Relativamente al rilascio di nostra garanzia assistita da **controgaranzia del F.C.G.** viene riconosciuto all'impresa socia uno sconto immediato sulle commissioni di garanzia: tale sconto risulta pari al **20% per quanto indicato al punto B) e fino all'80% come sopra indicato al punto A)**.
- c) Nel caso di richieste facenti capo al bando della Camera di Commercio di Milano, viene riconosciuto all'impresa socia uno sconto immediato pari al 10% sulle sole commissioni di garanzia (limitatamente al punto B).
- d) Relativamente al rilascio di nostra garanzia assistita dal **Fondo di Riassicurazione della Regione Lazio (POR-FESR LAZIO 2014-2020 Asse 3)** - come richiesto dal regolamento del Fondo - verrà riconosciuto all'impresa socia uno sconto immediato sulle commissioni di garanzia nei termini di quanto deliberato dal C.d.A. in data 15.09.2017.
- e) Eventuali **altre riduzioni di carattere generale**, derivanti dalla applicazione di convenzioni e/o specifici accordi, oppure da esigenze di mercato e di concorrenza, potranno di volta in volta essere autorizzate con disposto della Direzione Generale, dandone comunicazione al Presidente. Tali riduzioni non potranno eccedere complessivamente il 10% dei costi a carico del Socio cliente: eventuali sconti di maggiore entità dovranno essere deliberati dal C.d.A.

N.B.: Il calcolo dello sconto - quando non indicato specificatamente con la relativa percentuale scontata nel presente Tariffario - va effettuato a cura della Direzione Crediti (che all'uopo potrà/dovrà elaborare specifiche tabelle) al secondo decimale, con arrotondamento per difetto quando il terzo decimale si colloca tra 1 e 4, per eccesso in tutti gli altri casi).

Prolungamento linee in essere ed eventuali moratorie: Tariffa unica pari allo **0,60% annuo** (senza applicazione del rating) da calcolarsi **sull'ammontare residuo del finanziamento** (da intendersi quale doppio del garantito) per i Soci che vorranno avvalersi della nuova moratoria. Similmente si applicherà analoga tariffa unica per il mero prolungamento eventuale di linee in corso, senza moratoria, nonché senza rinnovo alcuno e senza ristrutturazione del debito pregresso. Nel computo di tale costo è previsto un **esborso massimo** pari a cinque mila euro per ciascun prolungamento.

Nota aggiuntiva: *In caso di mero prolungamento di linee a breve termine a seguito di "piano di rientro" si potrà procedere con la riduzione del costo applicando la tariffa unica dello 0,60% annuo/base mese esclusivamente sul doppio del debito residuo da noi garantito.*

Agenzie Viaggio: Sulla base della recente convenzione a valere sull'agevolazione Legge 1 Agenzie Viaggio, aventi garanzia al 100% interamente riassicurata attraverso FinPiemonte S.p.A. - si utilizza la medesima tariffa, sia per il commissionale sia per le quote integrative, così come fosse prestata una garanzia pari al 50%.

Nota su pratiche con garanzia a valere su FONDI ANTIUSURA

È confermata la delibera del C.d.A. del 22/12/2005 ove si prevede, da parte delle nostre Filiali e/o Punti Credito, l'applicazione dei costi della nostra garanzia come se la stessa fosse sempre in misura del 50%, anche quando si dovesse eventualmente superare tale soglia.

Si precisa inoltre che dovendo per tali finanziamenti istruire n. 02 pratiche (la prima avente garanzia al 50% ed una seconda, successiva, con garanzia superiore - fino ad un massimale dell'80%), verrà addebitato al socio esclusivamente il costo di attivazione della garanzia per una sola pratica.

Art. 8 - ALTRI SERVIZI e NUOVI PRODOTTI

Per quanto attiene al "**PICCOLO CREDITO - CREDITO DIRETTO**" ed alle "**FIDEJUSSIONI DIRETTE**" (così come per il servizio istruttorio "**FINANZA AGEVOLATA**") le relative norme regolamentari ed il rispettivo Tariffario - parte integrante del presente documento - sono contenute nelle rispettive, specifiche Policy deliberate ed assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, per quanto riguarda le "**MISURE PER LA CRESCITA DIMENSIONALE E PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DEI CONFIDI: UTILIZZO DEL CONTRIBUTO E DEFINIZIONE TARIFFARIO SPECIFICO**", tale materia - parte integrante del presente documento - viene regolata attraverso specifica determina da assumersi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI E ALTRE DISPOSIZIONI

a) Le **firme su contratti e convenzioni** sono, di norma, competenza del Presidente e - nei casi delegati dal presente regolamento, dal C.d.A. e/o dal Presidente - del Direttore Generale. Tali firme, tuttavia, possono essere delegate dal C.d.A. anche ad un Vicedirettore.

b) Le **operazioni su conti correnti, conti titoli e similari** (fatte salve le eccezioni disposte dal C.d.A.: ad esempio i pagamenti effettuati con home banking a cura del settore amministrativo) sono effettuate mediante firme, in **forma congiunta**, dal Presidente (o Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente) con il Direttore Generale (o Direttore Amministrativo in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale). La **gestione dei titoli** è affidata alla Direzione Amministrativa con delega alla sottoscrizione congiunta da parte del Presidente e del Direttore Generale, sulla base delle linee strategiche deliberate in merito dal C.d.A. che ne ratifica periodicamente l'operato.

c) È confermata la precedente deliberazione consiliare secondo cui - fatti salvi i pagamenti derivanti da contratti in essere e/o adempimenti fiscali obbligatori, per cui si procede comunque al relativo pagamento, previa verifica di congruità da parte dell'ufficio amministrativo - **per importi unitari non eccedenti euro cinquemila**, le relative **spese**

vengono **direttamente autorizzate dal Direttore Generale** che informa il Presidente. Come indicato nel Regolamento, il Direttore Amministrativo può esercitare analoga funzione **per importi unitari non eccedenti euro duemilacinquecento**. Per quanto riguarda l'esecuzione di pagamenti riconducibili alla attività straordinaria eccedenti l'importo sopra indicato, i documenti di pagamento (e/o di mandato al pagamento, se non derivante da contratti in essere) devono riportare, di norma, la firma congiunta del Presidente e del Direttore Generale i quali possono essere all'occorrenza rispettivamente surrogati da un Vicepresidente e/o dal Direttore Amministrativo.

d) Al Direttore Generale è intestata e affidata specifica **carta di credito aziendale**, che può utilizzarla secondo quanto disposto dal Presidente con specifica comunicazione protocollata del 18.11.2011 prot. 582 (ed eventuali successive modifiche apportate di intesa tra le parti), ove - su mandato del C.d.A. - è pure dettagliato il trattamento giuridico ed economico di cui gode lo stesso.

e) Alla **firma dei contratti Artigiancassa** stipulati tra l'istituto ed i Soci del Confidi sono autorizzati - oltre al Presidente ed al Direttore Generale - i Vicedirettori. La Direzione Generale, e/o il Direttore Crediti, determina i Collaboratori abilitati al riconoscimento del Socio cliente operanti in seno alla struttura operativa.

f) La Direzione Generale - di intesa con la Direzione Crediti - può ampliare le convenzioni con istituti di credito et similari a nuovi prodotti, definendo provvisoriamente le relative **tariffe** che dovranno essere poste all'esame del C.d.A. nella prima riunione utile.

g) Nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla vigente pianta organica di seguito dettagliata, al Direttore Generale è confermata facoltà di **assumere / trasferire / sostituire personale dimissionario / modificare funzioni e incarichi / ecc.** (sotto scrivendone i relativi atti, così come tutti i documenti relativi al personale dipendente), nonché la potestà di conferire (di volta in volta informandone preventivamente il Presidente ed il C.d.A., oppure attraverso delibera quadro consiliare indicante il massimale reso disponibile in un determinato periodo temporale) nuovi inquadramenti ed eventuali incrementi retributivi a dipendenti in servizio, di miglior favore rispetto ai vigenti disposti contrattuali.

La **pianta organica aziendale** risulta così determinata dal C.d.A.: il massimale numerico cui si riferisce la gestione del personale affidata statutariamente al Direttore Generale è determinato fino a **80 unità**, sia che si tratti di collaboratori full time, part time e/o occasionali. Si precisa altresì che - solo a seguito di preventiva informativa ed assenso del C.d.A. - le unità lavorative con rapporto di lavoro dipendente potranno anche eccedere la soglia qui determinata.

Aggiuntivamente alla vigente pianta organica, la Direzione Generale, può inserire in azienda "**Agenti in attività finanziaria**" aventi i requisiti di legge atti ad implementare la struttura esterna promozionale e di marketing territoriale e nazionale. Tali "Agenti" - aventi rapporto regolato sulla base di specifica scrittura quadro/contratto, stipulata tra le parti e sottoscritta da ogni singolo Agente ed il Presidente, entro cui sono definite le condizioni specifiche ad personam di ciascun Agente (provvigioni definite entro il limite indicato nella scrittura quadro: di norma, non è prevista la possibilità del riconoscimento di un fisso mensile) - diventano parte integrante della rete distributiva/commerciale diretta del Confidi. Qualora le condizioni contrattuali eccedessero quanto previsto, la stipula del contratto va preventivamente autorizzata dal C.d.A.

È altresì confermato il mandato al Direttore Generale - informato il Presidente - di individuare nuove Società di Mediazione Creditizia e/o anche semplici "segnalatori", senza rapporto di lavoro dipendente: le condizioni provvigionali concertate e sottoscritte di volta in volta tra le parti, se sensibilmente dissimili da quelle disposte nelle scritture (distinte tipologie: Società di Mediazione Creditizia; segnalatori) già autorizzate dal C.d.A., necessitano della autorizzazione preventiva o in ratifica alla prima riunione utile del C.d.A. medesimo.

Il rapporto generale con le **Società di Mediazione Creditizia** è in capo al Direttore Generale, attraverso il Direttore Crediti; il rapporto operativo è delegato alla Direzione Crediti (oppure a struttura territoriale all'uopo delegata dal Direttore Generale come nel caso dei Referenti Credito associativi e/o dei "meri segnalatori"); l'eventuale individuazione di nuove Società con cui collaborare - così come di nuovi prodotti in convenzione - è funzione del Direttore Crediti. Il rapporto con gli **Agenti in attività finanziaria** è funzione del Direttore Commerciale.

Al Direttore Commerciale, unitamente al Direttore Crediti, compete anche la formazione e la periodica valutazione circa l'attività svolta sia degli Agenti sia dalle Società di Mediazione convenzionate.

h) E' confermata la deliberazione in essere circa le **modalità identificazione della clientela D.LGS 231/2007** (cosiddetto Antiriciclaggio), mediante personale incaricato: ai sensi del provvedimento U.I.C. del 24/02/2006 titolo secondo paragrafo 2 comma 1 e paragrafo 4 comma 2 viene attribuita specifica delega al personale incaricato di CONFIDARE S.C.p.A., nonché nei casi di identificazione indiretta - esclusivamente se consentiti dalla normativa vigente - tramite società di mediazione creditizia per l'acquisizione dei dati identificativi della clientela ai fini della normativa sull'Antiriciclaggio. L'individuazione del personale all'uopo incaricato è demandata al Risk Manager cui compete la diretta responsabilità della corretta applicazione della materia.

i) Il rapporto con la funzione di R.S.P.P. è demandato al Direttore Amministrativo che assiste il R.S.P.P. in tutti gli adempimenti relativi alle **leggi sulla sicurezza** (D. Lgs. 81/2008, ecc.), vigilando così anch'egli sulla corretta applicazione della normativa in essere. Tale funzione, da novembre 2012, è stata esternalizzata.

l) Le operazioni di **versamento su Conti Correnti aziendali**, compresa la girata di assegni per il versamento, sono delegate dal Presidente e dal Direttore Generale ad una o più persone presso ciascuna Filiale e/o la Sede centrale.

A ciascuna Filiale può essere concesso dal Direttore Generale e/o dal Direttore Amministrativo, informandone il Presidente, specifico **fondo cassa** con la possibilità per la Filiale - sottoposta a verifica da parte dell'economato - di procedere a spese ordinarie urgenti aventi costo unitario di norma non eccedente i cento Euro.